



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

59/2012

LUGLIO/13/2012 (*)

27 Luglio 2012

**CON LA CIRCOLARE N. 90 DEL 27
GIUGNO 2012 L'INPS CHIARISCE LA
PROPRIA POSIZIONE NEL
RAPPORTO TRA IMPONIBILE
PREVIDENZIALE E ACE (AIUTO ALLA
CRESCITA ECONOMICA). L'ISTITUTO
HA PRECISATO CHE LA BASE
IMPONIBILE CONTRIBUTIVA VA
ASSUNTA AL LORDO DELL'ACE.**

Come noto, con il c.d. Decreto "Salva Italia" (***DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011***) il legislatore ha introdotto ***un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, c.d. ACE.***

In particolare, vengono premiate quelle aziende che incrementano il proprio patrimonio con aumenti di capitale sia mediante versamenti in denaro sia trattenendo gli utili in azienda.

In pratica, ***l'ACE permette la deducibilità dal reddito d'impresa (IRPEF/IRES) degli incrementi patrimoniali immessi nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci (ragguagliati ad anno) o di utili accantonati a riserva (diverse da quelle non disponibili).***

Per il primo triennio di applicazione dell'agevolazione (2011-2013 per i soggetti con esercizio solare) il rendimento nozionale si determina mediante l'applicazione dell'aliquota del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

L'INPS, con la recente circolare n. 90/2012, oltre a dare i consueti chiarimenti relativi alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale, nonché dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, ***ha fornito anche chiarimenti in merito all'individuazione della base imponibile contributiva da parte di soggetti che beneficiano dell'agevolazione "ACE".***

In particolare, è stato stabilito che ***la base imponibile contributiva va assunta al lordo dell'agevolazione, indipendentemente dalla tipologia di soggetto,*** in sintesi la circolare conferma la posizione già assunta dall'Istituto ai tempi della DIT.

Pertanto, secondo quanto indicato dall'Istituto previdenziale nella circolare in esame, **si assume quale base imponibile previdenziale ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti** gli elementi indicati eventualmente nei **quadri RF** (*impresa in contabilità ordinaria*), **RG** (*impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari*) e **RH** (*redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate*) e **RS**:

$ \begin{array}{l} \text{RF47} - (\text{RF48} + \text{RF50, col.1}) \\ + \\ \text{RG29} - (\text{RG31} + \text{RG33, col.1}) \end{array} $	$ \left. \begin{array}{l} \text{somma algebrica di (col.4 dei righi da RH1 a RH4} \\ + \text{ con codice 1,3 e 6 e colonne 4 dei righi RH5 e} \\ \text{RH6)} - \text{RH12} + \text{RS37 col.11} \end{array} \right\} $
--	--

Si precisa che ai redditi in argomento devono essere sommati anche quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

Per concludere l'applicazione della circolare INPS in esame comporterà i seguenti effetti ai fini della determinazione del reddito imponibile previdenziale:

➤ ***per la ditta individuale rileverà il reddito d'impresa indicato nel quadro RF*** (non influenzato dall'ACE). Infatti per gli **imprenditori individuali** in contabilità ordinaria, ***l'Ace viene determinata nel riquadro rigo RS37 ed indicata alla colonna 11, assumendo come base di riferimento per l'applicazione del rendimento nozionale il patrimonio netto dell'impresa al 31 dicembre 2011.*** L'agevolazione andrà poi a ridurre il reddito complessivo (quadro RN1 colonna 5) fino a concorrenza dei redditi d'impresa indicati nei quadri RF, e RH.

Il quadro RR derivando dal quadro RF, non subirà alcuna influenza, con la conseguenza di considerare quale imponibile previdenziale un importo al lordo dell'ACE.

➤ **per il socio di società di persone** la base imponibile contributiva **sarà determinata dalla somma tra la quota di reddito attribuita** (quadro RH) + **quota ACE** (rigo RS37, col. 11) **utilizzata dalla società a riduzione del reddito d'impresa.**

In pratica, **il socio che riceve una certificazione** da cui emerge il reddito da partecipazione da indicare nel proprio quadro RH dovrà poi, nel riversare i dati nel quadro RR, aggiungere anche la quota di rendimento nozionale di propria spettanza (rigo RS37 del modello Unico relativo alla società).

➤ **per il socio di srl** (non in trasparenza), iscritto negli elenchi previdenziali **la base imponibile contributiva sarà determinata assumendo il reddito dichiarato dalla società evidenziato a rigo RN6 col. 2 del mod. Unico 2012 SC in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva percezione.**

Di conseguenza, anche in tale caso la base imponibile previdenziale risulta la lordo dell'ACE indicata a colonna 3 del rigo RN6.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio*

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC